

COMMISSIONE VII

DIFESA

LXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	681
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Norme in materia di allestimenti difensivi sulle navi mercantili. (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>). (4186).	681
PRESIDENTE	681, 682, 683, 684
CAIATI, <i>Relatore</i>	681, 683
LEONE RAFFAELE	682, 684
CORONA GIACOMO	682
BOLDRINI	683
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	683
BEI CIUFOLI ADELE	684
Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo. (<i>Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>). (3682-B).	684
PRESIDENTE	684, 685
CAIATI, <i>Relatore</i>	685
AMICONI	685
MESSE	685
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	685
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	685

La seduta comincia alle 9,45.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Spadola.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di allestimenti difensivi sulle navi mercantili (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4186).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Norme in materia di allestimenti difensivi sulle navi mercantili » (4186).

Questo disegno di legge viene al nostro esame nel testo già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato. Aggiungo che la V Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole sul provvedimento. Prego quindi il relatore onorevole Caiati di riferire su di esso.

CAIATI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, precisa che le disposizioni previste dalla legge stessa non si applicano « alle navi costruite per conto dell'Amministrazione dello Stato o a questa apparte-

menti ». Il successivo articolo 20 della medesima legge, che concerne gli apprestamenti difensivi da predisporre sulle unità mercantili ai fini di un loro eventuale impiego in tempo di guerra, non è pertanto operante nei confronti, appunto, delle navi appartenenti a quella categoria.

D'altra parte, s'impone un adeguamento alle nuove esigenze difensive delle norme contenute nel decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, e che si riferiscono a tutte le navi mercantili, a chiunque appartenenti.

Si è ritenuto quindi opportuno colmare queste lacune attraverso il disegno di legge ora sottoposto al nostro esame. Con l'articolo 1 vengono pertanto modificati il primo comma dell'articolo 8 ed il primo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, recante norme per l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra. Queste nuove norme saranno applicabili anche alle navi appartenenti ad armatori privati successivamente al 30 giugno 1964, data in cui cesserà di avere efficacia la legge 17 luglio 1954, n. 522.

L'articolo 2 del disegno di legge precisa che l'applicazione delle nuove disposizioni di cui all'articolo 1 potrà essere richiesta anche per le navi costruite per conto dello Stato prima dell'entrata in vigore del provvedimento al nostro esame, o appartenenti allo Stato.

Mi sembra quindi che si tratti di un provvedimento veramente utile, in quanto viene a colmare una lacuna nella legislazione esistente ed, inoltre a por fine ad una differenziazione che non ha nessuna ragione di continuare ad esistere fra navi destinate ad analoghe funzioni.

L'articolo 1 precisa che i piani di costruzione di qualsiasi nave a scafo metallico devono essere sottoposti allo Stato Maggiore della Marina, che indicherà i lavori da eseguirsi al fine di consentire l'installazione, in tempo di guerra, degli armamenti e delle attrezzature necessarie. È richiesto, d'altra parte, un giudizio degli organi del Ministero della marina mercantile, per garantire che i lavori prescritti non portino nocumento alle funzioni di carattere commerciale a cui le navi mercantili sono destinate.

La modifica, sempre contenuta nell'articolo 1, del primo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, — modifica che consiste nella sostituzione delle parole i « rinforzi con « gli apprestamenti », — trova la sua ragione di essere nel fatto che un

tempo era sufficiente installare a bordo dello navi mercantili cannoni anti-aerei e rinforzare le lamiere dello scafo, mentre ora invece è necessaria la predisposizione di nuovi tipi di attrezzature ai fini di una migliore difesa delle navi stesse in caso di necessità.

Concludendo, il relatore invita la Commissione ad approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

LEONE RAFFAELE. Sono d'accordo con quanto detto dall'onorevole Relatore e, pur essendo favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, vorrei formulare qualche osservazione. Mi sembra infatti necessario dire qualcosa in difesa dei maggiori interessati, cioè degli armatori.

Appare, infatti opportuno che, procedendo ai lavori ed alle modifiche necessarie in vista della eventuale installazione di apprestamenti difensivi su unità mercantili, debbono essere salvaguardate le caratteristiche peculiari di queste unità: su tale necessità mi sembra che anche il Relatore sia d'accordo.

Non sarebbe, pertanto, consigliabile che, sui lavori da eseguirsi fosse sentito non soltanto il giudizio del Ministero della marina mercantile, ma anche il parere degli armatori, ad evitare che gli apprestamenti abbiano a rilevarsi troppo gravosi?

Infatti, le navi mercantili devono conservare le loro fondamentali caratteristiche e servire ai normali fini commerciali. Mi sembrerebbe quindi opportuno prescrivere che, oltre al Ministero della marina mercantile, siano chiamati ad esprimere il proprio parere anche gli armatori interessati. Questo non perché il privato possa pretendere l'adozione di questo piuttosto che a quell'apprestamento, ma solo affinché si evitino imposizioni troppo pesanti e comunque, tali da snaturare la funzione a cui le navi sono destinate.

Mi pare legittimo porre il problema e mi riservo di presentare un emendamento in proposito. Desidererei, comunque, che l'onorevole rappresentante del Governo chiarisse il concetto che quando si dice che sarà sentito il Ministero della marina mercantile, si sottintende che, attraverso il Ministero, sarà sentito il parere degli interessati, cioè degli armatori.

CORONA GIACOMO. Mi pare che le preoccupazioni sollevate dall'onorevole Leone non abbiano ragione di sussistere né vedo l'opportunità di apportare modifiche al testo del provvedimento, così come viene sottoposto al

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1962

nostro esame. Infatti quando si afferma la competenza del Ministero della marina mercantile ad emettere un giudizio sui lavori da eseguirsi, in definitiva si afferma la competenza di un organo che è il rappresentante di tutti gli interessati del settore armatoriale. In ogni modo, il Governo potrebbe dichiarare in questa sede che l'intervento del Ministero della marina mercantile si intende fatto anche in rappresentanza e a tutela degli armatori.

BOLDRINI. Non vorrei entrare nel merito della legge ma mi sembra che la richiesta dell'onorevole Leone abbia un senso. Non si tratta tanto di sapere se gli armatori concorderanno o meno circa gli apprestamenti da realizzarsi sulle navi, ma di sapere di quale natura debbano essere gli stessi.

La questione mi sembra di carattere tecnico. Si tratta di apprestamenti del tipo in essere nel 1938? Si terrà conto delle esigenze della guerra moderna? Perché se gli apprestamenti significano semplicemente il solito cannoncino, o la tuta o la maschera antigas, allora veramente si tratta, diciamo francamente, di una legge che ha un senso molto limitato. Se invece l'apprestamento entra nel quadro di una valutazione moderna della guerra e delle funzioni della marina in guerra, il problema è ben più serio.

La questione non è allora tanto quella di stabilire se il Ministero della marina mercantile e gli armatori debbano intervenire o meno, quanto piuttosto quella di dare a tutti i cantieri navali italiani — e nel quadro delle progettazioni e nel piano dello sviluppo del settore — certe direttive: quali tipi di navi costruire, in che forma, quali apprestamenti difensivi predisporre a bordo delle navi, ecc.

L'onorevole Relatore sa meglio di me — e, qui, fra noi sono presenti molti militari! — che durante l'ultima guerra, sulla scorta dell'esperienza fatta, allora, a proposito degli *U-Boot*, ha avuto luogo una polemica a questo proposito. La costruzione delle famose *Liberty*, allora tanto in uso, partiva proprio da una valutazione tattica e strategica molto seria. Oggi, non voglio dire che la situazione sia la stessa, ma, comunque, essa andrebbe vista in altro modo. Voglio dire che la mia parte politica non è contraria in via assoluta a questo provvedimento, ma che tuttavia vi sono al riguardo obiezioni di sostanza da avanzare. Non è certo con provvedimenti di questo genere che imposteremo in modo diverso i problemi della marina mercantile italiana. L'osservazione formulata dal-

l'onorevole Leone Raffaele ha quindi un valore sostanziale.

Secondo il mio personale punto di vista, non è questo in esame un provvedimento che serva seriamente ad aprire il discorso per una analisi che valga a fare il punto della situazione generale in questo settore. Anche sul piano tecnico, poi, mi sembra che, così formulato, questo provvedimento non apporti nulla di nuovo nel settore della marina mercantile italiana.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CAIATI, *Relatore*. Vorrei precisare che il problema sollevato dall'onorevole Leone si porrà solo dopo il 30 giugno 1964, data in cui verrà meno l'efficacia della legge 17 luglio 1954, n. 522. Per ora, infatti, questo provvedimento riguarderà solo le navi costruite per conto di una Amministrazione statale o ad essa appartenente.

Ho già detto che queste norme non si applicheranno alle navi appartenenti ad armatori privati già costruite.

Per le navi appartenenti ad armatori privati e che saranno costruite nel futuro mi pare sufficiente che, come ha suggerito l'onorevole Corona, il rappresentante del Governo dichiari che il Ministero della marina mercantile, nell'esprimere il proprio giudizio sui progetti agisce, nel caso specifico, anche a tutela degli interessi degli armatori.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono certo che gli onorevoli colleghi si sono resi subito conto che non si tratta, nel caso, di trasformare piroscafi mercantili in navi da guerra, ma soltanto di dotarli di quel minimo di attrezzature, indispensabile, in caso di guerra, per un minimo di difesa; per esempio, per non fare abbassare un aereo che li sorvoli al di sotto di una certa quota. Quindi, il provvedimento in esame è di portata limitata.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Leone, ha già risposto, credo, il Relatore quando ha detto che si tratta, qui di navi costruite per conto dell'Amministrazione dello Stato. Per quel che riguarderà le navi appartenenti ad armatori privati, il parere di questi ultimi sarà tenuto in evidenza dal Ministero della marina mercantile, che è proprio quello che deve occuparsi e si occupa della tutela del patrimonio navale mercantile nazionale e, quindi, anche degli interessi economici degli armatori.

Pertanto, con questi chiarimenti, invito gli onorevoli colleghi a dare il loro voto favorevole al provvedimento.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1962

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, recante norme per l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche.

I. — Il primo comma dell'articolo 8 è così sostituito:

« Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave a scafo metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporre i piani allo Stato Maggiore della Marina che indica i lavori e le modifiche, da eseguirsi sin dal tempo di pace e durante la fase costruttiva dell'unità, allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessari per assicurare la difesa della nave ed il suo impiego in compiti ausiliari a scopo difensivo.

I lavori e le modifiche di cui al precedente comma non devono, a giudizio del Ministero della marina mercantile, portare nocumento all'esercizio commerciale della nave ».

II. — All'articolo 9, primo comma, le parole: « I rinforzi », sono sostituite con le seguenti: « Gli apprestamenti ».

L'onorevole Leone Raffaele desidera presentare l'emendamento di cui aveva fatto cenno nel suo intervento ?

LEONE RAFFAELE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo rinuncio a proporre l'emendamento preannunciato, non ritenendolo strettamente indispensabile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura degli articoli successivi, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

I lavori e le modifiche di cui al primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, quale risulta modificato dal precedente articolo, possono essere richiesti anche per le navi mercantili costruite prima dell'entrata in vigore della presente legge per conto dello Stato o a questo appartenenti.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 7 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo corrispondente al capitolo 264 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62.

(È approvato).

Ha chiesto di parlare per una breve dichiarazione di voto l'onorevole Bei Ciufoli Adele.

BEI CIUFOLI ADELE. Desidero aggiungere a quanto detto nel suo intervento dall'onorevole Boldrini, che la mia parte politica si asterrà nella votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, dato che la nostra posizione è ispirata al mantenimento della pace. Per quanto questo provvedimento abbia un carattere assai limitato e anche se si tratta di apprestamenti difensivi di non rilevante importanza bellica, la mia parte politica si asterrà quindi dalla votazione.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato). (3682-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente « Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'arma e di comandante in seconda del Corpo ».

Questo provvedimento era già stato da noi approvato con alcune modificazioni rispetto al testo già approvato dal Senato. Successivamente la IV Commissione permanente del Senato lo ha modificato di nuovo, sopprimendo un emendamento approvato dalla nostra Commissione: per tale motivo il disegno di legge è ora di nuovo al nostro esame. Pregho l'onorevole Caiati di riferire sulle modificazioni introdotte dalla IV Commissione permanente del Senato.

CAIATI, *Relatore*. Come ha ora ricordato il signor Presidente, la nostra Commissione apportò alcune modificazioni al testo già approvato dal Senato. Successivamente però, la IV Commissione permanente del Senato ha soppresso uno degli emendamenti approvati dalla nostra Commissione.

Ritengo che, dato il carattere non fondamentale dell'emendamento da noi apportato, sia opportuno approvare il disegno di legge nel testo ora al nostro esame.

AMICONI. Desidero far rilevare che, allorché la nostra Commissione esaminò per la prima volta questo disegno di legge, la mia parte politica fece rilevare l'inopportunità di attribuire, a titolo onorifico, dei gradi che debbono essere invece conseguiti durante il periodo in cui l'ufficiale si trova in servizio permanente effettivo. Non possiamo, quindi, che dichiararci favorevoli alle modificazioni introdotte dal Senato in quanto dirette a restringere la portata di questo provvedimento.

MESSE. Sono d'accordo con le conclusioni formulate dal Relatore.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non può che essere d'accordo sulle modifiche apportate dal Senato, tanto più che si tratta sostanzialmente e, salvo una lieve differenza, di un ritorno al testo originariamente presentato dal Governo.

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico del provvedimento nel seguente testo.

« Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma, ai tenenti generali dei Servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano ricoperto la carica di capo del rispettivo Servizio o corpo e ai generali di divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferito all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, il rango di generale di corpo d'armata o di tenente generale capo, ai soli effetti dell'applicazione delle norme che disciplinano l'ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei generali di divisione dei carabinieri, dei tenenti generali dei Servizi e dei generali di divisione della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della presente legge che abbiano ricoperto rispet-

tivamente la carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, di capo di uno dei Servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di Comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza ».

La IV Commissione permanente del Senato ha approvato l'articolo unico del disegno di legge nel seguente testo:

« Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferito all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, il rango di generale di corpo d'armata, ai soli effetti della applicazione delle norme che disciplinano l'ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della presente legge che abbiano ricoperto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo ».

Avverto che l'articolo unico del disegno di legge, nel testo pervenutoci dal Senato e di cui ho ora data lettura, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 4186 e 3682-B esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme in materia di allestimenti difensivi sulle navi mercantili » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4186):

Presenti	18
Votanti	12
Astenuti	6
Maggioranza	7
Voti favorevoli	11
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1962

Hanno preso parte alla votazione:

Baccelli, Bologna, Buffone, Caiati, Chiantante, Corona Giacomo, Fornale, Guerrieri Filippo, Messe, Monasterio, Pacciardi e Veronesi.

Si sono astenuti:

Alberganti, Amiconi, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Leone Francesco e Monasterio.

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo » (*Modificato*

dalla IV Commissione permanente del Senato) (3682-B):

Presenti e votanti	18
Maggioranza	10
Voti favorevoli	16
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberganti, Amiconi, Baccelli, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Chiantante, Corona Giacomo, Fornale, Guerrieri Filippo, Leone Francesco, Leone Raffaele, Messe, Monasterio, Pacciardi e Veronesi.

La seduta termina alle ore 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI